

Fatturazione elettronica e big data: quali implicazioni per la privacy del contribuente?

Il sistema della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, pone il problema dell'acquisizione e consultazione dei big data nel rispetto delle norme sulla privacy. In particolare, la gestione del Sistema di Interscambio (Sdi) presso l'Amministrazione finanziaria fa emergere una serie di problematiche. Le fatture elettroniche e le note di variazione, trasmesse al Sdl, sono archiviate e consultabili solo dal titolare dei dati o da un suo intermediario delegato. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono accedervi solo dopo aver preventivamente avvisato il contribuente. In quali casi? E quali condizioni di sicurezza devono essere rispettate?

Con il nuovo sistema di **fatturazione elettronica**, dal **1° gennaio 2019** tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere emesse e archiviate solo su supporto informatico.

La costituzione del data base - **Sistema di Interscambio (SdI)** presso l'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) fa emergere una serie di implicazioni legate alla costruzione, all'analisi e all'utilizzo dei **big data**.

Fatturazione elettronica

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel <u>provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018</u> pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla **Legge di Bilancio 2018**, spiegano i documenti illustrativi dell'Agenzia delle Entrate, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni **B2B**, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni **B2C**, cioè Business to Consumer).

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Il provvedimento del 30 aprile 2018, si occupa del trattamento dei dati e delle condizioni di sicurezza del sistema di interscambio.

Le fatture elettroniche e le relative **note di variazione**, correttamente trasmesse al SdI sono archiviate dall'Agenzia delle Entrate per consentire la consultazione e l'acquisizione dei file delle fatture e per la conservazione.

Le fatture elettroniche e i loro duplicati informatici sono consultabili e acquisibili solo dall'utente titolare dei dati o da un suo intermediario delegato.

Peraltro, in caso di attività di controllo, da parte delle autorità finanziarie, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di variazione, ma solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente. La modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'articolo 12 dello **Statuto del Contribuente**.

La circolare si occupa anche delle **responsabilità** dell'Agenzia delle entrate.



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

Si precisa la finalità del **trattamento dei dati**: controllare la coerenza della fatturazione, supportare gli operatori nella fase di **liquidazione dell'IVA** e nella predisposizione delle **dichiarazioni dei redditi** e dell'IVA, valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Segue la declaratoria dell'impegno dell'Agenzia delle Entrate a trattare i dati trasmessi e quelli contenuti nelle fatture elettroniche e nelle note di variazioni, secondo i principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.

A questo proposito, soltanto gli operatori incaricati dei controlli in base alle norme vigenti, le cui operazioni sono compiutamente tracciate, possono trattare i dati acquisiti.

Quanto alle condizioni di **sicurezza dei dati**, il provvedimento citato precisa che tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto in apposite specifiche tecniche. Inoltre, secondo il provvedimento, la consultazione sicura degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

Sicurezza dei dati

Le indicazioni dell'Agenzia sono in grado di definire le coordinate generali della operazione. L'operatore è titolare del trattamento ed è responsabile della sicurezza del dato nel parametro della sua organizzazione ed è anche responsabile nel caso si avvalga di fornitori di servizi esterni (da nominare responsabili esterni del trattamento ex articolo 28 del Regolamento Ue 2016/679).

L'Agenzia delle Entrate è **titolare del trattamento** e cioè per la parte di trattamento che coinvolge l'amministrazione finanziaria, la quale è responsabile direttamente ed autonomamente in caso di violazioni collocabili presso la sua organizzazione.

Le **responsabilità** dell'operatore economico sono limitate a quanto di competenza: si tratta di un adempimento di legge e i rischi sono connessi all'utilizzo di dati inesatti.

Pertanto, da un lato la base giuridica del trattamento è definita e dall'altro lato le possibili alee in punto responsabilità non possono che derivare da comportamenti scorretti.

Su quest'ultimo punto siamo nel campo degli **obblighi di diligenza** imputabili all'operatore economico, secondo criteri generali e tradizionali, seppure da applicare a un nuovo adempimento.

Peraltro non si può imputare all'operatore economico alcun danno, che possa insorgere a seguito di falle aperte presso l'Agenzia delle Entrate e nel Sistema di interscambio (Sdi).

Scenari globali

Rimane ed è di grande importanza la questione della tenuta generale del sistema.

Presso l'amministrazione finanziaria si costituirà la "madre" di tutti i data base, una manna per la costruzione, l'analisi e l'utilizzo di **big data**.

Questo problema non è di gestione del dato da parte del singolo operatore, ma di scelte di indirizzo politico, nazionale e globalizzato.